

# I malati oncologici

Le patologie oncologiche, nelle varie fasi da quella iniziale a quella acuta ed infine a quella della riabilitazione con trattamenti terapeutici spesso a lungo termine, incidono in maniera profonda sulla vita affettiva e sociale del malato; spesso rendono difficile la ripresa di una normale attività lavorativa.

Affinchè i provvedimenti di tutela normativi e contrattuali vengano utilizzati correttamente è necessario che i malati e coloro che li assistono conoscano i loro diritti.



## Diritti di conoscere il proprio stato di salute

Il paziente ha diritto di ottenere dai medici:

- **informazioni mediche** (tipo di cancro diagnosticato e prognosi, esami ed accertamenti, opzioni terapeutiche ed effetti collaterali);
- **opportunità di terapie complementari**;
- **effetti** sulla qualità della vita, sulla vita sessuale, sulle relazioni interpersonali e spiegazioni sui modi in cui affrontare le varie problematiche;
- **informazioni per ottenere sostegni** sul piano pratico, sociale e finanziario.

Queste informazioni devono essere adeguate alla sua capacità cognitiva ed al suo livello socio culturale.

Il malato può indicare le persone a cui possono essere rilasciate informazioni sul proprio stato di salute citando naturalmente il medico di base.

Durante la permanenza nella struttura ospedaliera ha diritto di prendere visione della cartella clinica ed il proprio medico curante può esaminarla. Dopo le dimissioni, su sua richiesta, può avere la copia integrale della cartella clinica entro 30 giorni ovvero immediatamente in caso di urgenza documentata.

## Esenzione del ticket

I pazienti oncologici hanno diritto all'esenzione del ticket per i farmaci, per le visite e per tutte le prestazioni necessarie alla cura del cancro e delle eventuali complicanze, per la riabilitazione e per la prevenzione degli ulteriori aggravamenti. La domanda di esenzione deve essere presentata all'ASL territorialmente competente.

## Prescrizione gratuita di protesi

Il Servizio Sanitario Nazionale fornisce gratuitamente ausili e protesi alle persone a cui è stata certificata una invalidità superiore al 33% anche se in attesa del riconoscimento di invalidità.

## Cure presso centri di alta specializzazione all'estero

L'assistenza sanitaria all'estero è consentita solo presso centri di altissima specializzazione per la diagnosi e la cura delle malattie che non sono ottenibili in Italia in modo adeguato o tempestivo.


La procedura cambia a seconda delle modalità di assistenza e del paese prescelto (stati membri della comunità europea, stati con cui l'Italia ha stipulato delle convenzioni, stati extra-comunitari non convenzionati).

Esistono due modalità di assistenza, che richiedono l'autorizzazione preventiva alla propria ASL:

**Assistenza diretta:** le prestazioni sanitarie sono pagate direttamente dall'ASL; rimane a carico del paziente solo l'eventuale ticket sanitario.

**Assistenza indiretta:** le prestazioni sanitarie sono a carico del paziente che avrà poi diritto ad un rimborso parziale da parte della sua ASL.

## **Prestazioni assistenziali**



Il malato oncologico a seconda del tipo di invalidità riconosciuta ha diritto:

- pensione di inabilità
- assegno di invalidità
- indennità di accompagnamento
- indennità di frequenza

La domanda di invalidità e di handicap deve essere presentata in via telematica direttamente all'INPS, vedi [schede idea FABI 1,2,3,4 handicap](#) sul sito [www.fabiantonveneta.it](http://www.fabiantonveneta.it).

**Il certificato sanitario deve essere compilato online sul sito Inps dal Medico di Medicina Generale o dallo specialista (es. oncologo medico).**

La normativa recentemente entrata in vigore ha velocizzato l'accertamento dello stato di invalidità e di handicap per i malati oncologici **imponendo alla Commissione Medica esaminatrice di fissare una data per la visita entro 15 gg dalla presentazione della domanda.**

A seguito dell'accertamento viene inviato al paziente la seguente documentazione:

**Verbale di invalidità:** contiene il giudizio definitivo relativamente all'accertamento richiesto.

**Verbale Legge 104/92:** con riconoscimento dello stato di handicap.

**Relazione con diagnosi funzionale delle capacità lavorative.**



La presenza del proprio medico durante la visita medico legale è consigliabile per sostenere le vostre ragioni.

Completata la fase di accertamento sanitario con la validazione definitiva dell'INPS, se è stato riconosciuto il diritto alla prestazione economica, inizia la verifica dei requisiti socio-economici e della modalità di pagamento (questa fase solitamente non supera i 120 gg dalla data di presentazione della domanda).

*Se lo desideri puoi rivolgerti al tuo rappresentante sindacale  che ti indirizzerà alla struttura territoriale convenzionata per ricevere assistenza nei rapporti con l'INPS.*

## **Benefici economici**

Lo stato assiste i malati oncologici, soprattutto nella prima fase della malattia, il malato potrebbe aver diritto ad una prestazione economica di invalidità civile.

Le tabelle ministeriali di valutazione prevedono tre percentuali di invalidità per patologia oncologica:

- 11% con prognosi favorevole e modesta compromissione funzionale;
- 70% con prognosi favorevole ma grave compromissione funzionale;
- 100% con prognosi infausta o probabilmente sfavorevole nonostante asportazione chirurgica.

Momentaneamente, nella prima fase di malattia, può essere riconosciuto il 100% di invalidità civile, in particolare per tutto il periodo di trattamento chemioterapico o radioterapico.

**Per un'invalidità civile del 100%**, una persona in età lavorativa (18-65 anni) ha diritto:

- alla pensione di inabilità, erogata per 13 mensilità. Per l'anno 2012, essa è pari a 267,57 euro mensili con limite di reddito annuo personale non superiore a 15.627,22 euro ed
- all'esenzione dal ticket per farmaci e prestazioni sanitarie.

**Per un'invalidità civile pari o superiore al 74%**, una persona in età lavorativa (18-65 anni) ha diritto:

- all'assegno di invalidità, erogato per 13 mensilità. Per l'anno 2012 esso è pari a 267,57 euro qualora il reddito annuo personale non sia superiore a 4.596,02 euro.

Se a causa della malattia è stata riconosciuta un'invalidità totale e permanente del 100%, e il malato ha problemi di deambulazione o non è più autonomo nello svolgimento delle normali attività della vita quotidiana, è possibile richiedere anche il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

Recenti sentenze della Corte di Cassazione (C. Cass. n. 102/2004), hanno stabilito per le persone malate di cancro che seguono un trattamento chemioterapico o radioterapico, di ottenere l'indennità di accompagnamento, anche se per un breve periodo. Secondo la Corte nessuna norma vieta il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento anche per periodi molto brevi.

***L'indennità di accompagnamento deriva dalla sussistenza dei requisiti previsti dalla legge che sono impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o necessità di assistenza continua nel compimento degli atti quotidiani della vita.***



L'indennità di accompagnamento è erogata per 12 mensilità; l'importo non è vincolato da limiti di reddito e non è reversibile. Per l'anno 2012 è pari a 492,97 euro mensili.

L'erogazione dell'indennità di accompagnamento è sospesa in caso di ricovero in un istituto con pagamento della retta a carico di un ente pubblico. In caso di ricovero è necessario inviare tempestiva comunicazione all'INPS. Entro il 31 marzo di ogni anno, il beneficiario è tenuto a dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non essere ricoverato in un istituto a titolo gratuito, in caso di temporaneo impedimento, la dichiarazione può essere resa dal coniuge o da un familiare entro il terzo grado.

L'indennità di frequenza è riconosciuta, ai minori affetti da patologie tumorali che siano iscritti o frequentino scuole di ogni ordine e grado (compresi gli asili nido), centri terapeutici, di riabilitazione, di formazione o di addestramento professionale; non è compatibile con l'indennità di accompagnamento o con qualunque forma di ricovero. Possono richiederne il riconoscimento solo i minori le cui condizioni di salute siano meno gravi di quelle che danno diritto all'indennità di accompagnamento



L'indennità di frequenza è erogata per la durata delle cure o la frequenza del corso fino a un massimo di 12 mesi. Per l'anno 2012 l'indennità di frequenza è pari a 267,57 euro mensili per un reddito annuo personale non superiore a 4.596,02 euro.

## **Pensionamento anticipato**

I lavoratori a cui sia stata riconosciuta una invalidità a partire dal 74%, hanno diritto, per il calcolo degli anni di servizio ai fini pensionistici, al beneficio di due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di lavoro effettivamente prestato dal momento in cui è stata certificata l'invalidità.

Il limite massimo riconosciuto è di 5 anni di contribuzione figurativa utile al fine della maturazione degli anni di servizio per il diritto alla pensione, dell'anzianità contributiva e dell'ammontare del trattamento pensionistico.

## Il Lavoro

Per i malati oncologici l'accertamento di una certa percentuale di invalidità civile è utile anche ai fini di una futura assunzione, mentre il riconoscimento dello stato di "handicap in situazione di gravità" prevede permessi e benefici che troverete elencati nelle [schede idea FABI 1,2,3,4 handicap](#) sul sito [www.fabiantonveneta.it](http://www.fabiantonveneta.it).

Secondo la legge, il datore di lavoro è tenuto ad assumere un lavoratore con invalidità superiore al 46% quando l'azienda abbia un numero di dipendenti tra i 15 e i 35. Quando gli assunti siano tra 36 e 50, la quota passa a due lavoratori, per arrivare poi al 7% del totale da calcolarsi nel caso di forza lavoro superiore alle 50 unità.

Il malato in tale condizione deve presentare la domanda di iscrizione presso il Servizio collocamento Disabili della provincia di residenza allegando copia del verbale di invalidità.

Nel caso in cui il lavoratore sia divenuto inabile alla mansione successivamente all'assunzione, può richiedere al datore di lavoro di essere adibito ad una mansione compatibile con il suo stato di salute.

## Malattia e comparto

### Art. 52 CCNL ABI - Malattie e infortuni

1. In caso di assenza per malattia o infortunio accertati, l'impresa conserva il posto e l'intero trattamento economico al lavoratore/lavoratrice che abbia superato il periodo di prova per:

anzianità	mesi
a) fino a 5 anni	6
b) da oltre 5 anni e fino a 10 anni	8
c) da oltre 10 anni e fino a 15 anni	12
d) da oltre 15 anni e fino a 20 anni	15
e) da oltre 20 anni e fino a 25 anni	18
f) oltre i 25 anni	22

2. I periodi di assenza per malattia e infortunio possono essere calcolati dall'impresa con riferimento ai 48 mesi precedenti l'ultimo giorno di assenza considerato. In tal caso i periodi di conservazione del posto e del trattamento economico sono i seguenti:

anzianità	mesi
a) fino a 5 anni	8
b) da oltre 5 anni e fino a 10 anni	10
c) da oltre 10 anni e fino a 15 anni	14
d) da oltre 15 anni e fino a 20 anni	18
e) da oltre i 20 anni e fino a 25 anni	22
f) oltre i 25 anni	24

4. **I periodi suindicati sono aumentati del 50%** in caso di ricovero in sanatorio o di accertata necessità di cura, in ambedue le circostanze per tbc, nonché **nel caso di malattie di carattere oncologico** e di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), con un minimo di 12 mesi ed un massimo di 30 mesi complessivi.

## Congedo retribuito di 30 giorni all'anno per cure

Il lavoratore con invalidità riconosciuta superiore al 50%, ha diritto a 30 giorni l'anno, anche non continuativi, di congedo per cure mediche legate al suo stato di invalidità. Questo congedo è un "ulteriore" periodo e non viene conteggiato al fine del periodo di comporta previsto dal CCNL.

## **Congedo straordinario biennale retribuito**

Vedi [scheda idea fabi, 1,2,3,4 handicap](#) sul sito [www.fabiamps.it](http://www.fabiamps.it)

## **Congedo biennale non retribuito**

Vedi [scheda idea fabi, 1,2,3,4 handicap](#) sul sito [www.fabiamps.it](http://www.fabiamps.it)

## **Cicli di cura ricorrenti nell'arco del mese**

Nell'ipotesi in cui il lavoratore debba sottoporsi periodicamente, anche per lunghi periodi, a terapie ambulatoriali di natura specialistica che determinano incapacità al lavoro, ai vari periodi della terapia si applicano i criteri della ricaduta di malattia purchè il medico barri l'apposita casella sul certificato medico ed il trattamento venga eseguito entro 30 giorni dalla precedente assenza.

E' sufficiente una certificazione medica, inviata prima dell'inizio della terapia, in cui viene attestata la necessità dei trattamenti che determinano incapacità e che siano classificati uno ricaduta dell'altro. A prestazioni effettivamente eseguite, l'interessato dovrà presentare periodiche dichiarazioni della struttura sanitaria con il relativo calendario delle cure eseguite.



Si parla di **ricaduta** nei casi in cui il lavoratore sia costretto nuovamente ad assentarsi dopo essere rientrato al lavoro, per una malattia dalla quale si pensava fosse guarito, entro e non oltre 30 giorni dalla fine di questa. Tutte le assenze per i cicli di cura si collegano al primo periodo di malattia ed è come se si trattasse di un unico periodo.

## **Dimissioni dalla struttura ospedaliera protette**

I periodi intermedi tra i vari appuntamenti per visite/indagini cliniche non sono equiparabili al ricovero, occorre quindi che nella certificazione del medico curante risulti che il lavoratore sia temporaneamente incapace al lavoro a causa della propria patologia.

## **Day Hospital**

I giorni di ricovero in day hospital sono equiparati a giornate di ricovero vero e proprio.

## **Trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale**

Il lavoratore affetto da patologie oncologiche, che sia in grado di lavorare, ha diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale mantenendo il proprio posto per la durata dei trattamenti salvavita (radioterapia e chemioterapia).

La ridotta capacità del lavoratore affetto da patologie oncologiche deve essere accertata dalla Commissione Medica ASL territorialmente competente.

Successivamente, dopo la guarigione ha il diritto di chiedere che il suo rapporto di lavoro torni ad essere a tempo pieno.

## **Mansioni lavorative compatibili con il proprio stato di salute**

Il lavoratore oncologico può chiedere al proprio datore di lavoro di essere assegnato a mansioni compatibili con il proprio stato di salute.

## **Contrassegno per i parcheggi disabili**



Il malato oncologico può aver diritto ad ottenere presso i competenti uffici del proprio comune di residenza, il contrassegno di libera circolazione e sosta in quanto persona con invalidità temporanea.

La domanda per il rilascio del contrassegno deve essere presentata al comune di residenza, normalmente presso l'Ufficio di Polizia Municipale, compilando il modulo apposito e allegando il certificato medico che viene rilasciato dall'Ufficiale Sanitario dell'ASL di competenza attestante le gravi difficoltà di ambulatorie temporanee o permanenti.

Il certificato può essere richiesto direttamente al momento della visita in Commissione Sanitaria per la certificazione dell'invalidità.

Il contrassegno consente il libero transito nelle zone a traffico limitato e nelle zone pedonali, permette la sosta nei parcheggi riservati ai disabili o, in mancanza di questi, la sosta gratuita nei parcheggi a pagamento.

### **Agevolazioni mezzi di trasporto**

Le Ferrovie dello Stato prevedono il rilascio, per le persone cui sia stato accertata uno stato di invalidità, di una **cartablu**. Viene rilasciata presso gli Uffici Assistenza e/o presso le biglietterie di Stazione. E' gratuita ed valida cinque anni (se l'invalidità è stata dichiarata revisionabile, la validità della Carta è pari a quella dichiarata nella certificazione di inabilità che ti è stata rilasciata e comunque non superiore ai cinque anni). La Carta ti consente di usufruire della gratuità del viaggio o del pagamento di un prezzo ridotto per l'accompagnatore che permette all'invalido di circolare sui treni con un proprio accompagnatore pagando solamente una tariffa singola.



Molte Regioni e Comuni offrono biglietti gratuiti o ridotti per gli invalidi sui trasporti bus/tram. Conviene interessarsi presso gli uffici di territoriali.

Alcuni Comuni prevedono rimborsi per le spese di trasporto alla sede dove si svolgono le terapie.

### **Agevolazione acquisto autovettura**

I soggetti riconosciuti portatori di handicap in situazione di gravità hanno diritto ad alcune agevolazioni per l'acquisto dell'auto:

- IVA agevolata al 4%;
- detraibilità fiscale del 19% del costo;
- esenzione dal pagamento del bollo auto e delle tasse di trascrizione per il passaggio di proprietà.

### **Agevolazioni tasse comunali**

Molti Comuni hanno previsto agevolazioni per gli invalidi civili, parziali o totali, ad esempio per quanto riguarda la tassa smaltimento rifiuti.

È prevista inoltre la gratuità dei passi carrabili destinati ai portatori di handicap.

Conviene interessarsi presso gli uffici di territoriali.

**I Segretari del Coordinamento**



**in Banca Monte dei Paschi di Siena**

*Consulta il nostro sito*

[www.fabimps.it](http://www.fabimps.it)



*Scrivici a*

[info@fabimps.it](mailto:info@fabimps.it)